



Varese, 26 Febbraio 2018

## **CIRCOLARE N°032/2018**

### **OGGETTO: CODICE DELLA STRADA – NOTIFICA DEI VERBALI TRAMITE PEC – CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO.-**

Con decreto Interministeriale (Interno, di concerto con Giustizia, Trasporti, Economia e Semplificazione) del 18 dicembre 2017, è stata resa operativa la notifica dei verbali di infrazione del Codice della Strada mediante posta elettronica certificata (PEC).

Con una circolare del 20 febbraio 2018, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero degli Interni, ha fornito i primi chiarimenti sulle modalità applicative delle nuove disposizioni.

Di seguito si segnalano i chiarimenti più importanti:

- la notifica via PEC si applica anche:
  - **ai verbali di infrazione in materia di cronotachigrafo, elevati ai sensi della legge n.727/1978 e successive modifiche** (ad esempio, per la mancanza, a bordo del veicolo delle registrazioni della giornata in corso e degli ultimi 28 giorni) , tenuto conto che questa legge è stata richiamata espressamente nell'articolo 179 del Codice della Strada, comma 10.
  - alle sanzioni amministrative accessorie, quando siano parte integrante del verbale di contestazione e vengano trasmesse insieme a quest'ultimo;
- la notifica via PEC è obbligatoria nei confronti dei soggetti privati (persone fisiche) che abbiano fornito un valido indirizzo PEC durante l'attività di accertamento dell'illecito, e verso coloro (professionisti ed entità tenute all'iscrizione al registro delle imprese) che, invece, sono obbligati ad avere un domicilio digitale risultante in elenchi pubblici (in particolare, dall'Indice Nazionale dei domicili digitali di imprese e professionisti <INI – PEC > - art. 6 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale). Di conseguenza, l'applicazione verso le persone fisiche non è ancora pienamente operativa, ma lo diventerà soltanto con l'attivazione del pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli enti non tenuti all'iscrizione in albi professionali o al registro delle imprese, prevista dall'Agenda Digitale Italiana per quest'anno; fino a quel momento, le notifiche verso questi soggetti seguiranno la procedura ordinaria;
- in caso di contestazione differita da eseguire verso un soggetto per il quale è già operativa la notifica tramite PEC, l'organo accertatore dovrà individuarne l'indirizzo di PEC mediante il predetto Indice Nazionale, utilizzando preferibilmente - come chiave di ricerca – il codice fiscale del diretto interessato reperito dal PRA. Peraltro, detta ricerca va fatta anche quando l'autista, durante la contestazione immediata, comunichi agli agenti l'indirizzo PEC dell'impresa a meno che egli non rivesta il ruolo di rappresentante legale.

**ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI  
DELLA PROVINCIA DI VARESE**

Viale Aguggiari, 8 • 21100 Varese • Tel +39 0332 836501 • Fax +39 0332 836598/9  
C.F. 80010100123 • www.aseavarese.it • aseavarese@aseavarese.it



- anche in presenza di un obbligo di utilizzo della PEC, l'eventuale notifica ordinaria effettuata senza essere preceduta da un tentativo di notificazione a mezzo PEC, deve considerarsi valida; tuttavia, il destinatario ha diritto alla restituzione delle spese di notificazione addebitate con il verbale di contestazione;
- il messaggio di PEC deve riportare in oggetto, la dicitura "*atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada*". Ad esso devono essere allegati:
  - copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione, oppure un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione. Il documento informatico deve essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale autorizzato;
  - una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, con le informazioni sull'ufficio che ha spedito l'atto, sul responsabile del procedimento di notifica e sull'esercizio del diritto di accesso. Devono altresì riportarsi l'indirizzo di PEC del destinatario e l'elenco da cui è stato tratto (o le modalità con cui il destinatario lo ha comunicato).
- quanto ai termini di notifica, la circolare ribadisce il contenuto dell'articolo 5 del decreto per cui si ha un doppio termine:
  - per gli organi di polizia, l'atto si considera spedito nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n.68/2005;
  - per il destinatario, la notifica si perfeziona **nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC** (art. 6, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n.68/2005). Pertanto, viene ribadito che detta ricevuta di avvenuta consegna, generata dal gestore di PEC del destinatario, **fa piena prova dell'avvenuta notifica del contenuto del messaggio ad essa allegato, a prescindere dall'effettiva lettura**; di conseguenza, il termine per pagare in misura ridotta oppure per ricorrere contro il verbale notificato tramite PEC, decorre dalla data in cui viene generata la predetta ricevuta.

IL PRESIDENTE

ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI  
DELLA PROVINCIA DI VARESE

Viale Aguggiari, 8 • 21100 Varese • Tel +39 0332 836501 • Fax +39 0332 836598/9  
C.F. 80010100123 • www.aseavarese.it • aseavarese@aseavarese.it